

PRINCIPI DI CONDOTTA IN MATERIA FISCALE

Normativa attinente ad aree sensibili al D. Lgs. 231/01

Area di rischio: Reati contro la Pubblica Amministrazione

Protocolli: Gestione delle attività inerenti la richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso la P.A

Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza

Area di rischio: Reati societari

Protocolli: Gestione dei rapporti con il Comitato per il Controllo sulla Gestione e con la Società di Revisione

Gestione dell'informativa periodica

Area di rischio: Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, i reati di criminalità organizzata, i reati transnazionali e i reati contro la persona

Area di rischio: Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio

Protocolli: Contrasto finanziario al terrorismo ed al riciclaggio dei proventi di attività criminose

Struttura Responsabile del documento:
Direzione Centrale Amministrazione e Fiscale

Destinatari:
Gruppo Intesa Sanpaolo

Percorso: ARCO – Documenti di Governance – Principi Generali di Governo

Decorrenza: dicembre 2017

INDICE

1.	PREMESSA.....	3
2.	OBIETTIVI.....	3
3.	PRINCIPI.....	4
4.	MODALITA' DI APPLICAZIONE DEI PRINCIPI.....	4
5.	INOSSERVANZA DEI PRINCIPI.....	5

1. PREMESSA

L'analisi delle condotte fiscali dei gruppi multinazionali sta assumendo un ruolo centrale nell'attività delle amministrazioni finanziarie di tutto il mondo, sempre più coordinata grazie all'istituzione e al rafforzamento di sistemi di condivisione e scambio delle informazioni¹ volti a consentire l'individuazione di comportamenti fiscalmente non corretti.

Dal canto loro, le imprese sono consapevoli che l'entità e l'incidenza delle sanzioni fiscali ha assunto dimensioni tali da costituire un potenziale pregiudizio per i risultati economici, anche nel medio/lungo periodo, influenzando in tal modo sul profilo di rischio percepito dai propri stakeholder. In aggiunta a tali fattori, appaiono sempre meno trascurabili i rischi reputazionali connessi alle contestazioni fiscali, in special modo per il settore bancario e finanziario.

Nel contesto bancario italiano, assume peraltro rilievo l'azione della Banca d'Italia che, nell'esercizio del suo ruolo di garanzia per la stabilità del sistema bancario, include esplicitamente la normativa fiscale nel perimetro di presidio della Compliance (15°aggiornamento circ. B.I. 263/06 oggi confluita nella circ.285/13) richiedendo che, anche per la gestione del rischio fiscale, sia attivato un adeguato ed efficace sistema di controlli interni.

A livello OCSE, poi, da tempo sono stati avviati lavori volti a promuovere rapporti tra fisco e contribuente basati sulla reciproca fiducia e collaborazione, sul presupposto che le imprese abbiano il pieno governo del rischio fiscale, attraverso sistemi di controllo interno adeguati ed efficaci².

Il gruppo Intesa Sanpaolo, che già si era adeguato, negli anni scorsi, ai requisiti di tax compliance previsti dalla Banca d'Italia, si dota ora, nella volontà di allineare la propria operatività ai più alti livelli di presidio raccomandati dall'OCSE, di principi di condotta che devono ispirare la gestione della variabile fiscale presso le Società del Gruppo.

L'adozione di principi di condotta in materia fiscale costituisce peraltro uno dei requisiti di accesso al regime di adempimento collaborativo con l'Agenzia delle Entrate di cui al Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

2. OBIETTIVI

Il presente documento ha lo scopo di statuire i Principi di condotta in materia fiscale, approvati dal Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo, al fine di garantire nel tempo la conformità alle regole fiscali e tributarie dei Paesi dove Intesa Sanpaolo opera, l'integrità patrimoniale e la reputazione dei soggetti appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo.

In funzione di tale obiettivo, si stabiliscono indirizzi finalizzati a garantire un'uniforme gestione della fiscalità presso tutte le Società del Gruppo, ispirati alle logiche di: (i) corretta e tempestiva determinazione e liquidazione delle imposte dovute per legge ed esecuzione dei connessi adempimenti, (ii) contenimento del rischio fiscale, inteso come rischio di operare in violazione

¹ Si pensi, in particolare, al recente allargamento degli ambiti dello scambio di informazioni tra autorità fiscali: in relazione alle informazioni finanziarie (in ambito OCSE: Common Reporting Standard; in ambito UE: DAC2), con riguardo ai ruling rilasciati dalle autorità fiscali (OCSE: Beps – Action 5; UE: DAC3), per i dati contenuti nel Country by Country Report (OCSE: Beps – Action 13; UE: DAC4) e, infine, per le informazioni sui beneficiari effettivi raccolte in conformità alla disciplina anti money laundering (UE: DAC5).

² OCSE, "Cooperative Tax Compliance: Building Better Tax Control Framework", 13 maggio 2016.

di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento nelle diverse giurisdizioni in cui il Gruppo opera, sia per fattori esogeni (principalmente, l'incertezza interpretativa determinata dall'ambiguità o scarsa chiarezza delle norme tributarie) che per fattori endogeni (tipicamente, il non corretto e/o tempestivo adempimento di prescrizioni cogenti, la mancata rilevazione di novità normative che impattino sulla fiscalità del Gruppo, il compimento di operazioni che possano essere contestate dalle autorità fiscali come abusive).

I Principi di condotta in materia fiscale sono parte integrante del sistema di controllo interno adottato dal Gruppo per la gestione e mitigazione del rischio fiscale (di seguito anche "Tax Control Framework" o "TCF", secondo la terminologia internazionale).

3. PRINCIPI

Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo operano in conformità ai principi sanciti nel presente paragrafo. Tali principi ispirano l'operatività aziendale nella gestione della variabile fiscale e le Società del Gruppo implementano gli opportuni presidi per garantirne l'effettiva applicazione. Il Gruppo persegue la prevenzione delle controversie e la riduzione del rischio fiscale assicurando che le funzioni fiscali abbiano rilevanza organizzativa, risorse materiali e risorse umane adeguate al raggiungimento degli obiettivi.

I principi sono di seguito riportati:

1. **Corporate Responsibility** - Il Gruppo, in ottemperanza al principio di "Corporate Responsibility", agisce secondo i valori dell'onestà e dell'integrità nella gestione della variabile fiscale, essendo consapevole che il gettito derivante dai tributi costituisce una delle principali fonti di contribuzione allo sviluppo economico e sociale dei Paesi in cui opera.
2. **Legalità** - Il Gruppo persegue un comportamento orientato al rispetto delle norme fiscali applicabili nei Paesi in cui opera e ad interpretazioni che consentano di gestire responsabilmente il rischio fiscale, così da mettersi in condizione di soddisfare gli interessi di tutti gli stakeholder e di garantire la propria positiva reputazione.
3. **Tone at the top** - Il Consiglio di Amministrazione definisce i principi di condotta in materia fiscale di Gruppo e ne garantisce l'applicazione, assumendosi in tal modo la responsabilità di guidare la diffusione di una cultura aziendale improntata ai valori di onestà e integrità e al principio di legalità.
4. **Relationship** - Il Gruppo mantiene un rapporto collaborativo e trasparente con l'autorità fiscale garantendo a quest'ultima, tra l'altro, la piena comprensione dei fatti sottesi all'applicazione delle norme fiscali. In quest'ottica, il Gruppo promuove l'adesione ai regimi di cooperative compliance delle società che integrano i requisiti previsti dalle discipline nazionali, al fine di realizzare forme di relazione rafforzata con le autorità fiscali.

4. MODALITA' DI APPLICAZIONE DEI PRINCIPI

I Principi di condotta in materia fiscale sono adottati da Intesa Sanpaolo anche in qualità di Capogruppo e sono approvati dal Consiglio di Amministrazione. Su tale presupposto, i Principi devono essere adottati da tutte le Società del Gruppo, previa delibera dei propri organi con funzioni di supervisione strategica.

L'adozione dei Principi, come sopra definiti, richiede che ogni Società del Gruppo:

- rispetti e applichi tutte le norme tributarie dei Paesi in cui opera e collabori in modo trasparente con le autorità fiscali;
- esegua gli adempimenti fiscali nei tempi e nei modi definiti dalla normativa o dall'autorità fiscale;
- eviti forme di pianificazione fiscale che possano essere giudicate aggressive da parte delle autorità fiscali;
- interpreti le norme in modo conforme al loro spirito e al loro scopo rifuggendo da strumentalizzazioni della loro formulazione letterale;
- rappresenti gli atti, i fatti e i negozi intrapresi in modo da rendere applicabili forme di imposizione fiscale conformi alla reale sostanza economica delle operazioni;
- garantisca trasparenza alla propria operatività e alla determinazione dei propri redditi e patrimoni evitando l'utilizzo di strutture, anche di natura societaria, che possano occultare l'effettivo beneficiario dei flussi reddituali o il detentore finale dei beni;
- rispetti le disposizioni atte a garantire idonei prezzi di trasferimento per le operazioni infragruppo con la finalità di allocare, in modo conforme alla legge, i redditi generati;
- non utilizzi strutture o società artificiose, non correlate all'attività imprenditoriale, al solo fine di eludere la normativa fiscale;
- collabori con le autorità competenti per fornire in modo veritiero e completo le informazioni necessarie per l'adempimento e il controllo degli obblighi fiscali;
- stabilisca rapporti di cooperazione con le amministrazioni fiscali, ispirati alla trasparenza e fiducia reciproca e volti a prevenire i conflitti, riducendo quindi la possibilità di controversie;
- proponga alla clientela prodotti e servizi che non consentano di conseguire indebiti vantaggi fiscali non altrimenti ottenibili, prevedendo inoltre idonee forme di presidio per evitare il coinvolgimento in operazioni fiscalmente irregolari poste in essere dalla clientela.

Si ricorda che, in materia di operazioni societarie, le Società del Gruppo devono richiedere il benestare della Capogruppo prima di procedere alla loro approvazione, così come previsto dal "Regolamento del Gruppo Intesa Sanpaolo" (cfr. capitolo 5 del citato documento).

L'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente documento è rimessa alla Capogruppo che, attraverso la Funzione Fiscale, ne cura altresì l'aggiornamento.

Le Società del Gruppo che intendano aderire tempo per tempo al Regime di adempimento collaborativo sono tenute a recepire le "Linee Guida per la gestione del rischio fiscale nell'ambito del regime di adempimento collaborativo con l'Agenzia delle Entrate", oggetto di un autonomo documento di indirizzo, adeguandole al proprio contesto societario - e, nel caso di Società estere, alle specificità delle normative locali - e sottoponendole all'approvazione dell'Organo con funzioni di supervisione strategica.

5. INOSSERVANZA DEI PRINCIPI

Le disposizioni contenute nel presente documento richiedono comportamenti aderenti ai valori del Gruppo. Ne consegue che le inosservanze dei Principi integrano fattispecie previste dal Codice Etico del Gruppo Intesa Sanpaolo, che ne disciplina le conseguenze. A tal fine, si rammenta che il Codice è uno strumento di autodisciplina contenente impegni volontari, al di là degli adempimenti previsti dalla legge, assunti considerando le aspettative dei vari stakeholder, e mira a porre le basi per un rafforzamento della relazione con gli stessi.